

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

Art. 46

1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate dai Comuni per il consolidamento antisismico di edifici pubblici, inoltrate oltre i termini utili fissati dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990, e comunque entro il 31 dicembre 1993.